

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA



Approvato con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

| | | |
|------------------------|------------|-----------------------|
| BONDENO | n. | del |
| MIRABELLO | n. | del |
| POGGIO RENATICO | n.7 | del 18.04.2012 |

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nei territori urbani di competenza del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
4. L'allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione" costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**Associazione Intercomunale Alto Ferrarese**" quell'organismo, finalizzato alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, costituito da Comuni contermini (Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda) inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico;
 - b) per "**Comuni**" si intendono i Comuni che, in seno alla Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, hanno conferito in gestione associata il Servizio di Polizia Municipale, e che, al momento, partecipano al progetto di cui trattasi, ovvero: Bondeno, Mirabello, S.Agostino, Poggio Renatico;
 - c) per "**Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese**" si intende il Corpo di Polizia Municipale istituito, ai sensi della Legge Regionale n. 24/03, dai Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, nell'ambito della Associazione intercomunale Alto Ferrarese;
 - d) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- e) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- f) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- g) per “**titolare**” i Comuni, nell’ambito della Associazione Intercomunale Alto Ferrarese e nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- j) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nei territori urbani, gestito dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese e collegato alla centrale operativa , si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni , in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, oltre che alla tutela e/o sicurezza della sede produttiva e dei lavoratori;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) a realizzare una sperimentazione congiunta tra il Comune di Bondeno (nella sua qualità di capofila per la gestione del Corpo Intercomunale dell'Alto Ferrarese) e la società LepidaSpa, così come previsto nell'accordo di collaborazione siglato da ambo le parti in data 26 Luglio 2010. Le modalità operative di tale sperimentazione sono descritte nell' allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione"
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. Per le telecamere interne agli edifici pubblici sarà prevista la seguente programmazione:

- ◆ avranno l'audio disabilitato;
 - ◆ saranno puntate solo sugli ingressi e corridoi durante l'orario di lavoro;
 - ◆ saranno escluse dall'inquadratura le postazioni di lavoro o quant'altro non utile al monitoraggio degli accessi;
 - ◆ l'attivazione totale delle inquadrature potrà avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro;
 - ◆ sarà consentita la sola registrazione (no visualizzazione) per le telecamere interne, salvo eventuali necessità riconducibili ad attività di polizia giudiziaria, ad indagini (documentabili) da parte delle forze dell'ordine dello Stato, di ordine pubblico o per esplicite richieste del personale a fronte di situazioni problematiche di conflitto in atto;
 - ◆ dovranno consentire l'estrapolazione di reports periodici per controllare il corretto utilizzo.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. I Comuni, nella loro qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempiono agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, relativamente alla funzione di visualizzazione e registrazione, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile dello storage e archiviazione custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
7. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.b si segue quanto specificato nell' allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione"

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.f si segue quanto specificato nell' allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.
2. Il responsabile dei dati per quanto riguarda la funzione di visualizzazione e registrazione, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale

3. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è organizzata secondo quanto descritto nell'allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione"
5. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.f si segue quanto specificato nell'allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sui territori comunali.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il server di gestione messo a disposizione da Lepidaspa secondo la sperimentazione di cui al punto 4.3.f e resi disponibili verso le sedi che il Comune indicherà a LepidaSpa come indicato nell'allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione" . In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server messi a disposizione da Lepidaspa. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, e sarà possibile reperirle presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Al fine di procedere con la sperimentazione di cui al punto 4.3.f si segue quanto specificato nell' allegato "Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione" e in suoi eventuali aggiornamenti.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. I Comuni, nell'ambito della gestione associata del Corpo Intercomunale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Bondeno (o S. Agostino, o Mirabello, o Poggio Renatico, o Vigarano Mainarda), - Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata da Polizia Municipale per fini di sicurezza urbana".
2. I Comuni, nell'ambito della gestione associata del Corpo Intercomunale dell'Alto Ferrarese nella persona del responsabile, si obbligano a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo

spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - ♦ distrutti;
 - ♦ conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni, a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Allegato A) al Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese

UBICAZIONE TELECAMERE

COMUNE DI BONDENO

1. Piazza Garibaldi (zona Municipio)
2. Piazza Garibaldi (zona Canonica)
3. Parcheggio LIDL
4. Galleria LIDL
5. Galleria LIDL
6. Galleria LIDL
7. Via XX Settembre (zona acquedotto)
8. Via Borselli/Via Veneto/Via XX Settembre
9. Frazione Pilastrì: Parco Mosti
10. Frazione Pilastrì: Parco Mosti
11. Frazione Scortichino; Viale Passardi

COMUNE DI MIRABELLO

1. Corso Italia/Piazza Battaglini
2. Piazza 1° Maggio

COMUNE DI POGGIO RENATICO

1. Parco Scuole Medie Via Salvo D'Acquisto
2. Via Matteotti/Piazza del Popolo
3. Giardini di Via San Carlo
4. Giardini di Via San Carlo
5. Via San Carlo/Via Roma

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

1. Piazza Marconi
2. Piazza Pertini
3. Frazione San Carlo: Piazza Augusto Pola
4. Frazione Dosso: Piazza Garibaldi

Allegato B) al Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese

“Centro Gestione Video (CGV) @ Corpo Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative di sperimentazione”

Sperimentazione di un sistema di videosorveglianza tra LepidaSpa e l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese: modalità operative.

LepidaSpA, 21 Dicembre 2011

Premesse

In data 26 Luglio 2010 LepidaSpa e il Comune di Bondeno, nella sua qualità di Comune capofila della “Convenzione per la istituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese” stipulata il 16 Luglio 2008 nell'ambito della Associazione Intercomunale Alto Ferrarese hanno siglato un accordo di collaborazione (prot. 102073) per la sperimentazione di un sistema di videosorveglianza sui territori dei Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, S.Agostino, e Vigarano Mainarda.

Secondo tale accordo: *“LepidaSpA si impegna a gestire per conto del Comune di Bondeno (capofila) l'allestimento di una sperimentazione sui territori dei Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, S.Agostino, e Vigarano Mainarda che prevede l'instaurazione di un sistema di videosorveglianza ai fini della valutazione delle prestazioni del sistema. LepidaSpA si impegna a mettere a disposizione, in via sperimentale, un sistema di videosorveglianza centralizzato, con almeno funzioni di videostorage e con interfaccia di visualizzazione e controllo presso una o più sedi definite dal Comune di Bondeno. Il Comune di Bondeno si impegna ad utilizzare nei territori dei Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, S.Agostino, e Vigarano Mainarda il sistema di videosorveglianza che verrà realizzato con LepidaSpA”.*

Trattamento dei dati

Il Comune di Bondeno nella sua qualità di capofila del progetto di videosorveglianza e della gestione associata di Polizia Municipale nell'ambito della Associazione Intercomunale Alto Ferrarese – **d'ora in poi semplicemente Comune di Bondeno** - è titolare del trattamento dei dati relativamente alle telecamere installate presso i propri territori Comunali.

Il Comune di Bondeno è Responsabile del trattamento dei dati per cui è titolare e limitatamente alle operazioni di visualizzazione.

LepidaSpA è responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni di storage e archiviazione e limitatamente alla sperimentazione congiunta tra LepidaSpA e il Comune di Bondeno.

Aggiornamento DPS

Il Comune di Bondeno, in qualità di titolare dei dati e responsabile del trattamento dei dati relativamente alle funzioni di visualizzazione, dovrà aggiornare il proprio DPS nominando gli incaricati del trattamento dei dati per la funzione di visualizzazione, ossia nominando le persone fisiche che potranno avere accesso alle macchine destinate a postazioni di videomonitoraggio, specificando, per ciascuna di esse, le funzioni alle quali sono abilitate (visualizzazione del flusso live delle telecamere, visualizzazione dei flussi registrati, download dei flussi registrati). Il Comune di Bondeno dovrà includere nel proprio DPS anche gli amministratori del server che ospita il software di videomanagement oggetto della sperimentazione, in quanto abilitati alla visualizzazione dei video memorizzati su tale server. La lista degli amministratori di tale server sarà redatta e aggiornata da Lepidaspa. Lepidaspa avrà cura di notificare al Comune di Bondeno tale lista e suoi eventuali successivi aggiornamenti, in modo che il Comune di Bondeno possa di conseguenza aggiornare il proprio DPS.

Il Comune di Bondeno dovrà nominare e includere nel proprio DPS le persone incaricate del recupero dei dati video registrati all'interno di eventuali SD-card alloggiata a bordo delle telecamere.

LepidaSpa, in qualità di responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni di storage e archiviazione e in qualità di amministratore del server che ospita il sistema di videomanagement oggetto della sperimentazione, dovrà aggiornare il proprio DPS nominando gli incaricati del trattamento dei dati per tali funzioni.

Modalità operative

Definiamo nel resto del documento con Centro Gestione Video (CGV) il prototipo di sistema di videomanagement messo a disposizione da LepidaSpa e oggetto della sperimentazione congiunta tra LepidaSpa e il Comune di Bondeno.

Per la durata della sperimentazione specificata all'interno dell'accordo prot. 102073, LepidaSpa si impegna ad offrire al Comune di Bondeno l'utilizzo del prototipo CGV a titolo gratuito.

Entrambe le parti convengono sulle seguenti modalità operative:

1) Accesso

a) Accesso alla risorsa

Responsabilità del Comune di Bondeno.

Il Comune di Bondeno dovrà dedicare alcune macchine a postazioni di videomonitoraggio. Tali macchine client saranno mantenute all'interno di sale dedicate al videomonitoraggio. L'accesso a tali sale è controllato unicamente dal Comune di Bondeno e limitato unicamente alle persone che il Comune stesso ha nominato incaricati del trattamento dei dati relativamente alle funzioni che a lui

competono in questa sperimentazione. Il Comune di Bondeno si impegna ad utilizzare come client dedicati a postazioni di videomonitoraggio delle macchine il cui accesso sarà protetto da un opportuno sistema di autenticazione: gli utenti abilitati all'utilizzo di tali macchine saranno le persone che il Comune stesso ha nominato incaricati del trattamento dei dati relativamente alle funzioni che a lui competono in questa sperimentazione. Il Comune di Bondeno sarà responsabile di eventuali abusi o accessi non controllati alle macchine destinate a postazioni di videomonitoraggio.

b) Accesso IP

Responsabilità di Lepidaspa.

L'accesso all'interfaccia applicativa del CGV viene limitato solamente ad un pool di indirizzi IP prestabiliti. Il Comune di Bondeno dovrà notificare a LepidaSpa il pool di indirizzi IP delle macchine che verranno utilizzate quali postazioni di videomonitoraggio. LepidaSpa si occuperà di configurare opportunamente il server che ospita il software CGV in modo da accettare richieste unicamente da tali IP. A tale lista di IP LepidaSpa potrà aggiungere eventuali IP di macchine aziendali, al fine di poter assicurare agli amministratori di sistema del CGV la possibilità di realizzare operazioni di manutenzione sul server e sull'applicativo.

c) Accesso applicativo

Responsabilità di Lepidaspa.

L'accesso a ciascuna funzione disponibile nell'interfaccia applicativa del CGV viene limitato solamente alle persone incaricate per quella determinata funzione. Tale specifica viene consentita dall'utilizzo di un meccanismo di autenticazione e da un opportuno sistema di profilazione. Ciascun incaricato può accedere al pannello CGV solamente se possiede una credenziale fedERa (collegata all'IdP del Comune di Bondeno per gli incaricati del Comune di Bondeno o all'IdP aziendale LepidaSpa per gli amministratori del sistema CGV). Un pannello amministratore (gestito dagli amministratori di sistema di LepidaSpa) inserirà ciascun incaricato nel sistema di profilazione, associandogli un opportuno profilo che gli consentirà di accedere alle sole funzioni per le quali risulta incaricato.

2) Log

1. Accesso alla risorsa

Responsabilità del Comune di Bondeno.

Il Comune si impegna a mantenere i log di accesso di ciascun utente alle macchine destinate a postazioni di videomonitoraggio.

Responsabilità di Lepidaspa.

LepidaSpa si impegna a mantenere i log di accesso al server che ospita il software del prototipo CGV e i log di tutte le operazioni svolte dagli amministratori di sistema sul server stesso. Tali operazioni saranno mantenute dal sistema di log aziendale.

2. Accesso applicativo

Responsabilità di Lepidaspa.

LepidaSpa, tramite il prototipo CGV e la sua integrazione a fedERa e a un opportuno sistema di profilazione, manterrà i log di tutte le attività che ciascun incaricato svolgerà sull'interfaccia dell'applicativo CGV.

3) Tipologie di sperimentazione

COMUNE DI BONDENO

Telecamere esistenti

| | | |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Piazza Garibaldi (zona Municipio) | BND001 |
| 2. | Piazza Garibaldi (zona Canonica) | BND002 |
| 3. | Parcheggio LIDL | BND003 |
| 4. | Galleria LIDL | BND004 |
| 5. | Galleria LIDL | BND005 |
| 6. | Galleria LIDL | BND006 |

Nuove installazioni

| | | |
|-----|--|--------|
| 7. | Via XX Settembre (zona acquedotto) | BND007 |
| 8. | Via Borselli/Via Veneto/Via XX Settembre | BND008 |
| 9. | Frazione Pilastrì: Parco Mosti | PLS001 |
| 10. | Frazione Pilastrì: Parco Mosti | PLS002 |
| 11. | Frazione Scortichino; Viale Passardi | SCR001 |

COMUNE DI MIRABELLO

Nuove installazioni

| | | |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Corso Italia/Piazza Battaglini | MRB001 |
| 2. | Piazza 1° Maggio | MRB002 |

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Telecamere esistenti

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | Giardini di Via San Carlo | PGR001 |
| 2. | Giardini di Via San Carlo | PGR002 |
| 3. | Via San Carlo/Via Roma | PGR003 |

Nuove installazioni

- | | | |
|----|---|--------|
| 4. | Parco Scuole Medie Via Salvo D'Acquisto | PGR004 |
| 5. | Via Matteotti/Piazza del Popolo | PGR005 |

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Nuove installazioni

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Piazza Marconi | SNG001 |
| 2. | Piazza Pertini | SNG002 |
| 3. | Frazione San Carlo: Piazza Augusto Pola | SNC001 |
| 4. | Frazione Dosso: Piazza Garibaldi | DOS001 |

♦ Il prototipo di CGV non include alcuna funzione dedicata al recupero automatico di immagini da SD-card contenute all'interno delle telecamere.

♦ L' utilizzo del prototipo CGV è oggetto di sperimentazione e pertanto non soggetto ad alcun tipo di Service Level Agreement.

♦ Lepidaspa, declina ogni responsabilità in caso di eventuali dati non correttamente registrati dal prototipo CGV oggetto di tale sperimentazione, entro il termine limite di tempo di conservazione previsto dal Garante per la Privacy (tipicamente per applicazioni di videosorveglianza dedicate a tutela dell'ordine da parte dei Comuni è pari a sette giorni).

♦ I dati registrati dal prototipo CGV non sono sottoposti ad alcuna operazione o politica di backup. Pertanto Lepidaspa declina ogni responsabilità in caso di perdite accidentali di dati registrati entro il termine limite di tempo di conservazione previsto dal Garante per la Privacy (tipicamente per applicazioni di videosorveglianza dedicate a tutela dell'ordine da parte dei Comuni è pari a sette giorni).

♦ Il prototipo CGV lato client prevede l'utilizzo di un pc con le seguenti caratteristiche:

- S.O. Linux: testato con la distribuzione Ubuntu 10.10. Browser Mozilla Firefox v.3.6.18. Adobe Flash Player e i seguenti componenti: mozilla-plugin-vlc, avifile mjpeg-plugin.
- S.O. Microsoft Windows: testato con la versione Windows XP e Windows 7. Browser Mozilla Firefox v.3.6.18. Adobe Flash Player.